

Sul riconoscimento tacito della scrittura privata: l'art. 215 c.p.c.

In materia di riconoscimento tacito della scrittura privata, l'art. 215 c.p.c. recita testualmente:

“La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.

La citata norma disciplina le ipotesi in cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta in virtù dell'omesso tempestivo disconoscimento ad opera della parte contro cui essa viene fatta valere.

Tale norma processuale pone a carico della parte contro la quale la scrittura è prodotta l'**onere di disconoscere la sottoscrizione tempestivamente**, ossia nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla sua produzione.

Il disconoscimento deve essere effettuato entro il **termine perentorio della prima udienza successiva alla produzione del documento** (Cass. civ. Sez. III, 24-06-2002, n. 9159) (1), anche se in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale (Cass. civ. Sez. II Sent., 22-12-2008, n. 29909) (2).

Tale riferimento normativo è inteso dalla giurisprudenza in maniera rigorosa: non è giustificata alcuna distinzione tra le udienze a seconda dell'attività processuale in essa espletata, pertanto è irrilevante finanche la circostanza che nell'udienza immediatamente successiva alla produzione del documento sia stato disposto un semplice rinvio (Cass. 1025/1984, 3771/1974).

Inoltre, si ritiene che l'espressione *“nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”* (art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c.), non contenga termini rimessi alla volontà della parte onerata dell'atto, nel senso che **il sopraggiungere del primo termine preclude di disconoscere nel termine successivo** (Cass. civ. Sez. II, 28-11-2013, n. 26641) (3).

Qualora la dichiarazione venga omessa, il documento si avrà per riconosciuto, con le relative conseguenze sul piano probatorio.

Sul punto, anche la dottrina non ha mancato di rilevare che: *“Nella prima udienza di trattazione debbono disconoscersi le scritture prodotte dalla parte che si costituisce tardivamente. Se la produzione ha avuto luogo nell’udienza di trattazione, si avrà riguardo ai termini eventualmente concessi a norma dell’ult. Com. dell’art. 183 (come «prima risposta successiva») o all’udienza di cui all’art. 184”.* (Cod. proc. Civ. annotato e commentato a cura di Nicola Picardi, sub. Art. 215).

Da ultimo, con specifico riferimento agli eredi, l’art. 214, comma 2, c.p.c., contempla l’ipotesi peculiare secondo cui **gli eredi delle parti** possono limitarsi a compiere una semplice dichiarazione di non conoscenza della scrittura o sottoscrizione dell’autore, data la loro natura di terzi estranei al processo formativo del documento.

1) Cass. civ. Sez. III, 24-06-2002, n. 9159: *“il termine entro il quale deve essere effettuato il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c., avendo carattere intrinsecamente perentorio non è prorogabile da parte del giudice”.*

2) Cass. civ. Sez. II Sent., 22-12-2008, n. 29909: *“In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell’art. 215, primo comma, n. 2), cod. proc. civ., secondo cui la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce “nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”, deve intendersi in senso strettamente cronologico, senza che assuma alcun rilievo il fatto che in detta udienza non sia stata espletata alcuna attività processuale”.*

3) Cass. civ. Sez. II, 28-11-2013, n. 26641: *“Il disconoscimento della scrittura privata, agli effetti dell’art. 215 cod. proc. civ., deve avvenire «nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione», termini non rimessi alla volontà della parte onerata dell’atto, ma operanti nel senso che il sopraggiungere del primo termine preclude di disconoscere nel termine successivo”.*

Settembre 2015